



**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE**

INDICE

PAG. 3 – PREMessa

PAG. 3 – 1. IDENTIFICAZIONE PARTI CORRELATE

PAG. 5 – 2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PAG. 6 – 2.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

PAG. 11 – 2.2 OPERAZIONI ESENTI

PAG. 12 – 2.3 REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

PAG. 13 – 2.4 MODALITÀ CON CUI SI ISTRUISCONO E SI APPROVANO LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ED
INDIVIDUAZIONE DELLE REGOLE NEI CASI IN CUI LA SOCIETÀ ESAMINI O APPROVI OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE

PAG. 15 - 2.5 MODALITÀ E SCELTE EFFETTUATE DALLA SOCIETÀ CON RIGUARDO ALLE OPZIONI, DIVERSE DA
QUELLE IN PRECEDENZA INDICATE, RIMESSE ALLA SOCIETÀ

PAG. 16 – 3. OPERAZIONI CON SOCIETÀ' CONTROLLATE E COLLEGATE

PAG. 17 – 4. INFORMATIVA FINANZIARIA PERIODICA

PAG. 19 – ALLEGATI

MONRIF S.p.A.

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Premessa – Ambito di applicazione

La presente procedura è volta a disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle *operazioni con parti correlate* realizzate da Monrif S.p.A. (di seguito "**Società**") direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle stesse.

La procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2010 previo parere favorevole di un Comitato appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha partecipato insieme al Comitato alla analisi delle presenti procedure.

L'organo di controllo ha verificato la conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Regolamento").

Le procedure sono pubblicate nel sito internet della Società (www.monrifgroup.net) e nella relazione annuale sulla gestione ai sensi dell'art. 2391 bis del codice civile ed entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2011.

1. Identificazione delle parti correlate

Un soggetto è **parte correlata**, in base a quanto definito dall'Allegato 1 del Regolamento se :

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o

interposte persone:

- (i) controlla la Società, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
 - (c) è una *joint venture* in cui la società è una partecipante;
 - (d) è un amministratore o un sindaco effettivo della Società ;
 - (e) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
 - (f) è uno stretto familiare dei soggetti di cui ai punti precedenti a), d) ed e);
 - (g) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti d), e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
 - (h) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini di quanto sopra disposto si precisa che:

- per controllo si intende quello previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- per collegamento ed influenza notevole si intendono quelli previsti dall'art. 2359, comma 3°, cod. civ.;

- si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il soggetto interessato nell'operazione con la Società. Essi includono:
 - il coniuge non legalmente separato ed il convivente;
 - i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato o ad altra persona dagli stessi delegata l'identificazione delle parti correlate; le stesse sono poi incluse ed ordinate in apposita banca dati gestita sulla base delle evidenze reperibili; detta banca dati è aggiornata semestralmente.

2. Operazioni con parti correlate

Sono operazioni con parti correlate ("le **operazioni**") quelle compiute fra i soggetti di cui all'art. 1 che prevedono qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- gli aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione è rivolta alla sostanza dell'operazione e non semplicemente alla sua forma giuridica.

In particolare le procedure:

- a) identificano le operazioni di “maggiore rilevanza”;
- b) identificano i casi di esenzione;
- c) identificano i requisiti di indipendenza degli amministratori;
- d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate ed individuano regole nei casi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane ed estere, fissano modalità e tempi con i quali sono fornite le informazioni sulle operazioni e la relativa documentazione agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle stesse nonché agli organi di amministrazione e controllo, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;
- e) indicano le scelte effettuate dalla Società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle in precedenza indicate, rimesse alle medesime società.

2.1. Operazioni di “maggiore rilevanza”

Sono considerate di “**maggiore rilevanza**” le operazioni, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, che superano le soglie di rilevanza individuate nell'Allegato n. 3 del Regolamento.

Se nel corso dell'esercizio di riferimento la società concluda con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, tali operazioni possono risultare di maggiore rilevanza nel caso in cui, cumulativamente considerate, superino gli indici previsti nel precedente comma.

Nel caso che un'operazione, sulla base del calcolo degli indici quantitativi di rilevanza, sia individuata come di maggiore rilevanza è data facoltà alla Società, tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Delegato o altra

persona dagli stessi delegata, di richiedere alla CONSOB grandezze o modalità alternative da utilizzare nel suddetto calcolo qualora l'individuazione come tale della operazione risulti manifestatamente ingiustificata in considerazione di specifiche circostanze. Di tale richiesta sarà informato il Comitato come successivamente definito.

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza come sopra definite, viene predisposto il documento informativo redatto in conformità all'Allegato n. 4 del Regolamento. Non si considerano le operazioni "esenti" di cui punto 2.2 delle presenti procedure.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 7 (sette) giorni dalla approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione o, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, è concluso in base alla disciplina applicabile.

Nel caso di competenza o di autorizzazione assembleare ai sensi del punto 2.1.1 il documento informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta sottoposta all'Assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza, come sopra identificate, sia determinato dal cumulo di operazioni il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate al fine del cumulo. Nel caso di operazioni compiute da società controllate i 15 (quindici) giorni decorrono dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Le società controllate forniscono alla Società notizie sulle operazioni con parti correlate secondo quanto riportato al punto 2.4.

Negli stessi termini previsti nei paragrafi precedenti la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri del Comitato come successivamente definito o degli eventuali esperti indipendenti. Per quest'ultima categoria possono essere pubblicati i soli elementi indicati nel sopracitato Allegato n. 4 del Regolamento.

Gli stessi documenti sono contestualmente trasmessi alla CONSOB.

La Società fornisce informazione sulle operazioni di maggiore rilevanza nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale facendo riferimento ai sopracitati documenti informativi pubblicati e riportando eventuali aggiornamenti significativi.

Per le operazioni di maggiore rilevanza:

- a) le deliberazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- b) un comitato (il "**Comitato**") appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da tre amministratori indipendenti non correlati o da presidi equivalenti, deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo.

Al Comitato è attribuita inoltre la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni non vincolanti agli organi delegati ed ai soggetti incaricati nella conduzione delle trattative o dell'istruttoria, anche per il tramite di uno o più dei propri componenti cui è stata rilasciata delega.

Nel caso manchino tre amministratori indipendenti non correlati Consiglio di Amministrazione dee costituire presidi equivalenti che possono essere composti, alternativamente:

- dagli amministratori indipendenti non correlati in carica e dal Presidente del collegio sindacale;

- da tutti i componenti del collegio sindacale.

Nel caso in cui i componenti l'organo di controllo abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione essi ne devono dare immediatamente notizia agli altri sindaci, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata;

- da un esperto indipendente nominato di concerto con il Presidente del collegio sindacale.

Il Comitato può avvalersi in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche delle operazioni con parti correlate, a spese della Società, di uno o più esperti indipendenti da esso scelti. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse e comunque non in conflitto di interessi con la singola operazione. In tal caso il Comitato deve rispettare i limiti di budget previsti, per ciascuna singola operazione, dal Consiglio di Amministrazione.

- c) Il Consiglio di Amministrazione può approvarle esclusivamente previo motivato parere favorevole del Comitato individuato alla lettera b) sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2.1.1 Operazioni di competenza assembleare

Il Consiglio di Amministrazione può approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato individuato alla lettera b) del punto 2.1 e quindi portarle a compimento, esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'Assemblea ordinaria convocata ai sensi dell'art. 2364 comma 1 numero 5) del codice civile. L'Assemblea delibera, oltre che con le maggioranze previste dal codice civile, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati presenti ed a condizione che essi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale con diritto di voto. Nel caso il quorum previsto per i soci non correlati non sia

raggiunto l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, fatta salva la responsabilità degli amministratori per gli atti portati a compimento. In caso di voto contrario da parte della maggioranza dei soci non correlati, da calcolarsi sui soli votanti, l'operazione non potrà essere effettuata.

Nelle situazioni di urgenza legate a crisi aziendale, ferma restando l'obbligatorietà della redazione del documento informativo predisposto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento e la sua diffusione al pubblico, le operazioni con parti correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto al punto 2.1.1 a condizione che all'Assemblea chiamata a deliberare:

- a) sia sottoposta una relazione dell'organo che ha convocato l'Assemblea che contenga un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.
- b) la relazione e la valutazione di cui al precedente punto a) siano messe a disposizione almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti.

Se le valutazioni dell'organo di controllo sono negative l'Assemblea delibera con le modalità di cui al punto 2.1.1 delle presenti procedure; in caso contrario entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

2.2. Operazioni “esenti”

Le disposizioni previste dalle presenti procedure non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari ex art. 2389 comma 1 Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale

Comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del codice civile;

- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c) alle operazioni con parti correlate che, anche cumulativamente considerate, non eccedano l'importo di euro 200.000 (ducentomila);

Sono inoltre escluse dalle disposizioni previste dalle presenti procedure, fatta salva la disciplina dell'informativa contabile per le operazioni di maggiore rilevanza:

- d) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza e le relative operazioni esecutive;
- e) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche diverse da quelle in precedenza indicate al punto a) nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:
 - i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - ii) nella definizione di tale politica sia stato coinvolto il Comitato per la remunerazione;
 - iii) sia stato sottoposta all'approvazione dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

g) Le "operazioni ordinarie" se concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga dagli obblighi di pubblicazione del documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza la Società comunica alla CONSOB entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'operazione la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione.

La Società inoltre indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali tra le informazioni soggette agli obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista dalla presente lettera. Infine la Società indica nella relazione sulla gestione annuale la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista dalla presente lettera.

Per operazioni ordinarie si intendono tutte le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. L'attività operativa include: (i) le principali attività generatrici di ricavi e (ii) tutte le altre attività di gestione che non sono classificabili come "di investimento" o "finanziaria". Per ordinario esercizio si tiene conto dell'oggetto, della ricorrenza, della funzione o scopo, della dimensione, dei termini e condizioni contrattuali, della natura della controparte e della tempistica.

2.3. Requisiti di indipendenza degli amministratori

Si definiscono indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 comma 3 del Testo Unico della Finanza e degli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione dei mercati regolamentati.

2.4. Modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate ed individuazione delle regole nei casi in cui la Società esamini o approvi operazioni di società controllate

Preventivamente all'effettuazione di ogni singola operazione con parti correlate, effettuata direttamente dalla Società o per il tramite di società controllate, gli amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione, raccolgono e conservano, avvalendosi del supporto dei direttori o responsabili amministrativi delle società coinvolte, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche

economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Tali informazioni vengono riunite in un unico file (di seguito "Report") e tempestivamente inviate all'esponente aziendale incaricato dalla Società all'indirizzo di posta elettronica correlate.monrif@monrif.net.

Quest'ultimo valuterà la tipologia entro la quale l'operazione è inquadrata ai sensi delle presenti procedure adottando successivamente quanto dalle stesse previsto.

2.4.1 Operazione di maggiore rilevanza effettuate dalla Società e/o dalle controllate

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, così come definite al punto 2.1, l'esponente aziendale incaricato dalla Società invia tempestivamente il Report a tutti i membri del Comitato o del presidio equivalente costituito ai sensi del punto 2.1 sub. b) affinché possano esercitare le funzioni loro spettanti. Le medesime informazioni contenute nel Report sono inviate al Presidente del Collegio Sindacale.

Eventuali richieste di informazioni aggiuntive devono essere espletate nel più breve tempo possibile da parte dagli amministratori muniti di deleghe o dai dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Una volta ottenute tutte le informazioni necessarie ed esaurito l'iter procedurale per il compimento dell'operazione, il Comitato o il presidio equivalente esprime il proprio parere vincolante.

Nel caso di parere non favorevole alla realizzazione dell'operazione il Consiglio di Amministrazione, in caso di volontà nel procedere comunque all'operazione e prima di convocare l'Assemblea ai sensi del punto 2.1.1 della presente procedura, informa il Comitato o il presidio equivalente ed il Presidente del Collegio sindacale di tale decisione.

2.4.2 Operazioni di minore rilevanza effettuate direttamente dalla Società

Sono definite operazioni di "minore rilevanza" le operazioni con parti correlate, che risultano inferiori alle soglie di rilevanza individuate nell'Allegato n. 3 del Regolamento e che siano diverse dalle operazioni esenti e non rientrino nelle delibere quadro come successivamente definite.

In caso di operazioni ritenute di minore rilevanza effettuate direttamente dalla Società, l'esponente aziendale invia tempestivamente il Report al Comitato o al presidio equivalente.

Il Comitato o il presidio equivalente prima dell'approvazione dell'operazione esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle sue condizioni. Il Comitato può avvalersi in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche delle operazioni, a spese della Società, di uno o più esperti indipendenti da esso scelti di riconosciuta professionalità e competenza. In tal caso il Comitato deve rispettare i limiti di budget previsti, per ciascuna singola operazione dal Consiglio di Amministrazione. I verbali delle delibere di approvazione devono riportare un'adeguata motivazione sull'interesse della Società all'operazione nonché sulla sua convenienza e correttezza sostanziale.

Trimestralmente deve essere fornita agli amministratori e ai sindaci una informativa sull'esecuzione delle operazioni.

Entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ogni trimestre deve essere fornita al pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, una informativa sulle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere contrario del Comitato, con la pubblicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo, nonché le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione sul sito internet della Società.

2.4.3 Operazioni di minore rilevanza effettuate per il tramite di società controllate.

In caso di operazioni ritenute di minore rilevanza da effettuarsi per il tramite di società controllate l'esponente aziendale incaricato della Società esaminerà direttamente o approverà le operazioni in forza delle deleghe conferitegli. Tale valutazione, conservata a cura della Società, sarà comunicata alla società controllata entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del Report.

2.4.4 Operazioni ordinarie realizzate dalla Società e/o dalle controllate

Per le operazioni ordinarie, così come definite al punto 2.2 sub g) il Report deve

obbligatoriamente contenere le evidenze dalle quali risulti che la stessa operazione possa essere effettivamente conclusa a condizioni di mercato equivalenti o standard. L'esponente aziendale incaricato dalla Società esaminerà le operazioni in forza delle deleghe conferitegli e comunicherà per iscritto agli amministratori o ai dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione se ritiene, attraverso valutazioni oggettive, l'operazione ricompresa tra le operazioni ordinarie ovvero, in caso negativo, la tipologia entro la quale l'operazione deve essere inquadrata ai sensi delle presenti procedure adottando successivamente quanto dalle stesse previsto.

Copia di tutta la precedente documentazione è conservata a cura della Società.

2.5. Modalità e scelte effettuate dalla Società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle in precedenza indicate, rimesse alla Società

2.5.1 Delibere Quadro

Per categorie di operazioni omogenee e con categorie predefinite di parti correlate è possibile l'adozione di delibere quadro da parte del Consiglio di Amministrazione che prevedano:

- a) regole conformi alle procedure previste per le operazioni di maggiore rilevanza e di minore rilevanza a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate;
- b) una durata massima di 1 (uno) anno;
- c) che si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, che riportino il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e che riportino le motivazioni delle condizioni previste;
- d) una informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sulla loro attuazione.

Nel caso in cui il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera quadro superi la soglia tale per cui l'operazione diventi di "maggiore rilevanza" ai sensi del punto 2.1, la Società pubblica il documento informativo redatto in conformità all'Allegato n. 4 del Regolamento.

3 Operazioni con società controllate e collegate

Le presenti procedure non si applicano alle operazioni compiute con o tra società

controllate e con società collegate, purchè in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società soggetta all'applicazione delle presenti procedure.

La significatività degli interessi è valutata singolarmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato di concerto con il dirigente predisposto alla redazione dei documenti societari e con almeno un consigliere indipendente. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate, ad eccezione del caso in cui tali soggetti beneficino di piani di incentivazione dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta.

Anche in assenza di interessi significativi di altre parti correlate, per le operazioni compiute con o tra società controllate e con società collegate di importo superiore ad euro 1.000.000 (unmilione) deve essere comunque predisposto il Report dagli amministratori muniti di deleghe o dai Dirigenti responsabili dell'effettuazione dell'operazione per permettere la suddetta valutazione di esenzione dalle procedure ovvero l'inquadramento dell'operazione in altre categorie previste dalle attuali procedure.

Le presenti procedure non si applicano per le operazioni effettuate dalla Poligrafici Editoriale S.p.A. direttamente o tramite le sue società controllate o collegate, ad eccezione di operazioni straordinarie che possano comportare modifiche nella compagine azionaria delle controllate di Poligrafici Editoriale S.p.A. (ad esempio operazioni di scissione).

Nel caso di predisposizione del documento informativo redatto in conformità all'Allegato n. 4 del Regolamento il suddetto adempimento sarà effettuato dalla Società anche nel caso esso sia relativo ad operazioni compiute dalla Poligrafici Editoriale S.p.A. o da sue controllate o collegate.

Nel caso dell'informativa al pubblico prevista per le operazioni di "minore rilevanza" di cui al punto 2.6.1 lettera e) effettuate dalla Poligrafici Editoriale S.p.A. o da sue controllate o collegate, la stessa sarà adempiuta da Poligrafici Editoriale S.p.A.

Nel caso non vi provveda entro il termine ivi previsto la suddetta formalità sarà effettuata senza indugio dalla Società.

4 Informativa finanziaria periodica

Oltre a quanto sopra specificatamente definito la Società fornisce informazione delle operazioni di maggiore rilevanza nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni con parti correlate come definite ai sensi dell'art 2427 del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società. Per misura rilevante si intende l'1% (uno per cento) del Patrimonio netto consolidato.
- b) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione finanziaria annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento. Per effetto rilevante vale la percentuale prevista nel sub a).

In particolare:

- nella relazione sulla gestione annuale è inserita:

1a. ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali sono inquadrati le operazioni con parti correlate;

2a. l'indicazione per ciascuna operazione a) del nominativo della controparte, b) la natura della relazione con la parte correlata, c) l'oggetto dell'operazione, d) il corrispettivo, e) ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio della Società;

- nella relazione intermedia sulla gestione è inserita:

1b. qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbia avuto un "effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;

2b. l'indicazione delle informazioni previste al precedente punto 2a.

Le indicazioni sopra riportate possono essere effettuate anche con riferimento a documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di una operazione di maggiore rilevanza.

ALLEGATI

Allegato 3 Regolamento CONSOB

Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Allegato 4 Regolamento CONSOB

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, "le società") pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall'articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;

- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.